

Art. 1
Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata:
"ORGANISMO ITALIANO DI VALUTAZIONE"
in breve "OIV"

Art. 2
Sede e durata

La Fondazione ha sede presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, in via Sarfatti 25, Milano. La Fondazione può istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3
Scopo della Fondazione

La Fondazione non ha fine di lucro ed ha lo scopo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia, di:

- a) predisporre e mantenere aggiornati principi di valutazione per la redazione di perizie, fairness opinion ed analisi economiche, attraverso un processo in grado di garantire il pubblico interesse ed una elevata qualità;
- b) elaborare attraverso un processo trasparente e di ampia consultazione e revisione con gli stakeholders guide applicative e best practices in relazione ai principi di cui al punto a);
- c) divenire lo standard setter di riferimento per gli stakeholders, tra cui gli esperti di valutazione, gli utilizzatori delle valutazioni, le Autorità di Vigilanza, il legislatore, gli omologhi enti esteri ed internazionali, gli standard setter contabili nazionale ed internazionale;
- d) partecipare – svolgendo un ruolo attivo di impulso e di collaborazione – al processo di formazione dei principi di valutazione internazionali e delle guide applicative e delle best practices emanate da standard setter esteri che si ispirano al medesimo conceptualframework dei principi di valutazione internazionali e/o domestici;
- e) favorire la conoscenza dei principi di valutazione nazionali ed internazionali;
- f) promuovere la cultura valutativa nel Paese tramite l'emanazione di documenti e ricerche in materia, nonché mediante l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.
- g) offrire collaborazione al legislatore ed alle Autorità di Vigilanza nell'emanazione di normative e di regolamenti che riguardino valutazioni anche mediante l'emissione di pareri al Parlamento e al Governo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, che opera secondo criteri di rendimento, efficacia e economicità, potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza l'esclusione di altri,

la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, anche internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, purchè collegata in via accessoria o strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) erogare contributi a organizzazioni nazionali e internazionali che svolgono attività connessa agli scopi della Fondazione;

g) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni ed incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi;

- dai beni che potranno pervenire alla Fondazione per testamento, donazione o ad altro titolo;

- dai contributi da parte di privati, enti, istituzioni italiane, estere o sovranazionali, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

- dagli avanzi della gestione annuale riportati a nuovo.

Art. 5

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;

- da donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- da contributi derivanti da disposizioni di legge;

- da contributi attribuiti da parte di privati, enti (pubblici e privati), istituzioni

italiane, estere o sovranazionali, senza espressa destinazione al patrimonio;
-dai contributi dei Fondatori e degli Aderenti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 **Fondatori**

Sono Fondatori i sei enti che sono intervenuti nell'atto costitutivo della Fondazione.

Possono altresì divenire Fondatori, con deliberazione del Consiglio dei Garanti, a maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri, gli enti e le persone fisiche e giuridiche, pubblici o privati, che contribuiscano al Patrimonio o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio stesso. Con delibera del Consiglio dei Garanti, la qualifica di Fondatore viene revocata nei confronti di coloro che non contribuiscono al patrimonio o al fondo di gestione così come previsto dagli artt. 4 e 5.

Art. 7 **Aderenti**

Con delibera del Consiglio dei Garanti possono ottenere la qualifica di Aderenti gli enti e le persone fisiche e giuridiche, pubblici o privati, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio stesso.

La qualifica di Aderente non attribuisce alcun diritto in merito al funzionamento della Fondazione né alla partecipazione agli organi.

Art. 8 **Organi della Fondazione**

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio dei Garanti;
- il Consiglio di Gestione;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 9 **Consiglio dei Garanti**

Il Consiglio dei Garanti è composto inizialmente da tredici membri: nell'atto costitutivo saranno nominati, secondo quanto infra precisato, sette membri che, successivamente, designeranno gli ulteriori sei membri.

Ciascun Fondatore nomina un membro e concorre unitamente agli altri Fondatori, a designare sei membri indipendenti di provata onorabilità, autorevolezza, e competenza, scelti fra accademici od esperti di valutazione o di gestione o di controllo di mercati finanziari o di bilancio che abbiano maturato una significativa esperienza o esperti di elaborazione di principi contabili o di revisione o di valutazione e loro interpretazione o applicazione, già componenti autorevoli organismi internazionali e nazionali a ciò deputati .

Poiché fra gli Enti fondatori figura Borsa Italiana S.p.A. la quale già svolge funzioni istituzionali e regolatorie, e non intende partecipare alla nomina di un proprio membro nel Consiglio di Gestione per non generare confusione di ruoli, in deroga a quanto previsto al 2° comma del presente articolo, a Borsa Italiana è concessa la nomina di due membri nel Consiglio dei Garanti.

Successivamente, in caso di aumento del numero di Enti Fondatori ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6, 2° comma, il numero dei membri del Consiglio viene aumentato di un numero sufficiente a garantire: a) ai nuovi Enti Fondatori la nomina di un membro nel Consiglio; b) un nuovo membro indipendente ogni nuovo membro designato dai nuovi Enti fondatori. Quando partecipano in qualità di Enti Fondatori più di nove enti, il numero massimo dei membri del Consiglio dei garanti è di diciannove membri, di cui almeno cinque indipendenti.

Il Consiglio dei Garanti nomina al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente che rappresentano il Consiglio.

Il Consiglio dei Garanti può inoltre nominare un Presidente Onorario di cui al successivo art.10.

E' segretario verbalizzante del Consiglio dei Garanti, il Presidente del Consiglio di gestione, il quale partecipa ai lavori del Consiglio dei Garanti senza diritto di voto.

I componenti del Consiglio dei Garanti non rappresentano i soggetti che li hanno designati e non agiscono con vincolo di mandato.

Tutti i componenti svolgono la propria attività a titolo volontario e gratuito.

I membri del Consiglio dei Garanti restano in carica per tre esercizi e possono essere rinnovati per due mandati successivi (pertanto per tre mandati complessivi). Tale limitazione vale peraltro solo per la metà dei membri indipendenti di cui all'art. 9 secondo comma.

Al Consiglio dei Garanti è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio dei Garanti:

- a. sovrintende alle attività istituzionali della Fondazione, esercitando un controllo di conformità agli scopi della medesima;
- b. nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Gestione designati ai sensi del successivo art.11;
- c. approva il preventivo ed il consuntivo della Fondazione;
- d. definisce le linee generali dell'attività della Fondazione;
- e. approva il programma annuale di attività del Consiglio di Gestione;
- f. nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti designati ai sensi del successivo art.13;
- g. stabilisce i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 6 possano divenire Fondatori e procede alla relativa nomina;
- h. verifica il rispetto del processo di consultazione e di revisione (c.d. due process) da parte degli stakeholders dei documenti elaborati dal Consiglio di Gestione;
- i. emana i principi di valutazione, le guide applicative, le best practices dopo la verifica del due process; definisce le politiche e le modalità di comunicazione verso l'esterno;
- j. delibera le eventuali modifiche statutarie, ivi compreso lo

- scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- k. stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIV, nonché le quote di finanziamento da destinare all'International Valuation Standard Council (IVSC) su proposta del Consiglio di Gestione;
 - l. stabilisce l'eventuale adeguamento delle quote annue che gli Enti Fondatori debbono versare;
 - m. redige un rapporto annuale sull'attività svolta dall'OIV.
 - n. stabilisce se istituire sedi secondarie in Italia e uffici all'estero, nonché la loro chiusura.

Il Consiglio può delegare propri poteri al Presidente, al Vice Presidente o ad altri dei propri membri con delibera adottata e depositata nelle forme di legge.

Art. 10

Il Presidente ed il Presidente Onorario

Il Presidente del Consiglio dei Garanti ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, anche nominando avvocati procuratori alle liti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente che, in assenza del Presidente, ne svolge le funzioni.

Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio dei Garanti può inoltre nominare, senza limiti di durata ed anche fra i non membri, un Presidente Onorario che si sia distinto per particolari meriti rispondenti agli scopi della Fondazione.

Il Presidente Onorario può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio dei Garanti. Egli non ha diritto di voto e non ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Può essere delegato dal Presidente della Fondazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della Fondazione.

Decade da qualunque organo statutario della Fondazione colui che sia chiamato a ricoprire la carica di Presidente Onorario.

Art. 11

Convocazione e quorum

Le adunanze del Consiglio dei Garanti sono tenute presso la sede della Fondazione o in diverso luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogniqualvolta il Presidente del Consiglio di Gestione ne ravvisi l'opportunità, ovvero ad istanza di almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio dei Garanti è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, almeno otto giorni prima della riunione. La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo. In tal caso deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in dette ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Verbalizzante.

Il Consiglio delibera validamente con la maggioranza dei suoi membri, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 15 che segue e per la nomina dei Fondatori la cui delibera richiede la maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal Segretario del Consiglio dei Garanti (che è il Presidente del Consiglio di Gestione) o in sua vece, in caso di assenza del Segretario, da un membro del Consiglio stesso all'uopo nominato.

Art. 12

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto inizialmente da diciassette membri.

Il Presidente è scelto tra personalità di alto prestigio e ampia rappresentatività.

I membri del Consiglio di Gestione sono designati con l'obiettivo di fornire la più ampia rappresentatività delle competenze e delle esperienze nel campo della valutazione. In particolare oltre ad un membro nominato da ciascuno degli Enti Fondatori - fatta eccezione per Borsa Italiana S.p.A. che già svolge funzioni istituzionali e regolatorie - i restanti membri sono designati dal Consiglio dei Garanti sulla base del seguente criterio:

- n. 4 (quattro) membri in rappresentanza della professione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- n. 4 (quattro) membri in rappresentanza delle società di revisione;
- n. 1 (uno) esperto nel campo delle valutazioni immobiliari;
- n. 1 (uno) esperto nel campo delle valutazioni di strumenti finanziari;
- n. 2 (due) esperti nel campo dell' investment banking/advisoring.

Almeno la metà dei membri di designazione da parte del Consiglio dei Garanti non dovrà aver già compiuto tre mandati in organi della Fondazione anche se tali mandati siano stati espletati in organi diversi.

I componenti del Consiglio di Gestione non rappresentano i soggetti che li hanno designati e non agiscono con vincolo di mandato.

Fermo quanto sopra, i componenti del Consiglio di Gestione sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza significativa in almeno uno dei seguenti campi:

- valutazioni a fini di bilancio o a fini di garanzia societaria;
- valutazioni di strumenti finanziari, di immobili o di aziende;
- valutazioni a fini di operazioni di crescita esterna (fusioni ed acquisizioni);
- attività di amministrazione, di controllo o di revisione presso società di

capitali che abbiano un patrimonio netto non inferiore a 25 milioni di euro;

- attività in materia di analisi finanziaria applicata all'operatività dei mercati dei capitali;
- attività di gestione e controllo dei mercati finanziari;
- attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aziendali o giuridiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa.

Non possono essere membri del Consiglio di Gestione i membri del Consiglio dei Garanti e i membri del Collegio dei revisori.

Il Consiglio di Gestione provvede a:

- a) proporre al Consiglio dei Garanti il programma annuale dell'attività ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3 e, ottenutane l'approvazione, assume tutte le iniziative necessarie alla loro attuazione;
- b) definire le modalità attraverso cui garantire un processo di consultazione e di revisione (c.d. due process) dei documenti elaborati dal Consiglio di Gestione stesso;
- c) approvare le bozze definitive dei principi di valutazione, delle note tecniche, delle guide applicative e delle best practices, nonché delle lettere di commento e dei pareri sui provvedimenti legislativi e regolamentari da adottare in materia di valutazione da sottoporre al Consiglio dei Garanti;
- d) promuovere la costituzione di Gruppi di lavoro composti da almeno un membro del Consiglio di Gestione o del Consiglio dei Garanti e da esperti che su base volontaria si sono segnalati disponibili a collaborare purchè dotati di adeguata esperienza e professionalità;
- d) rendicontare al Consiglio dei Garanti sulle linee di indirizzo e sulle posizioni assunte nell'attività di impulso e di collaborazione nei confronti del lavoro degli organismi preposti alla redazione dei principi di valutazione esteri e internazionali;
- e) proporre al Consiglio dei Garanti le candidature per la nomina a membri degli organismi internazionali;
- f) definire il preventivo della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Garanti almeno trenta giorni prima del termine fissato per la sua approvazione allegando il programma di lavoro;
- g) predisporre il conto consuntivo della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Garanti almeno trenta giorni prima del termine fissato per la sua approvazione.

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni altra volta che sia necessario, su convocazione del Presidente da farsi in forma scritta con qualsiasi mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento della comunicazione, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

I membri del Consiglio di gestione che risultano assenti non giustificati a tre riunioni (anche non continuative) in un anno decadono automaticamente.

I componenti del Consiglio di Gestione restano in carica per tre esercizi e possono essere rinnovati per due mandati successivi (pertanto per tre mandati complessivi). Tale limitazione si applica solo per la metà dei membri indipendenti di cui all'art. 12 terzo comma comma.

Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione, i

rappresentanti delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, Consob e Isvass).
I rappresentanti delle Autorità di Vigilanza sono invitati ad esprimere un parere sui temi in discussione di cui il Consiglio di Gestione tiene conto ai fini della elaborazione definitiva delle bozze di documenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Garanti, e segnalano al Consiglio eventuali difformità di opinione dei rappresentanti delle Autorità, motivandoli.
Il Consiglio dei Garanti può, quando compatibile con i fondi a disposizione e gli obiettivi dell'attività, identificare nell'ambito del budget annuo uno stanziamento da utilizzare per il rimborso delle spese di viaggio e trasferta sostenute dai membri del Consiglio di Gestione che ne facciano richiesta.

Art. 13

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Essi sono nominati dal Consiglio dei Garanti, sono scelti tra coloro che sono iscritti nel registro dei Revisori all'interno di una rosa identificata dai Fondatori.
La carica di membro del Collegio dei Revisori è incompatibile con quella di membro del Consiglio dei Garanti e del Consiglio di Gestione.
Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione secondo i principi emanati dalla Agenzia per il terzo settore.
I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 14

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Art. 15

Estinzione e devoluzione dei beni

Il Consiglio dei Garanti delibera lo scioglimento della Fondazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri. In caso di liquidazione o di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, il patrimonio netto residuo dell'Ente verrà devoluto ad un altro ente o istituzione, avente finalità analoghe a quelle della Fondazione, ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 16

Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di persone giuridiche.

Art. 17

Norme transitorie

Per i primi tre esercizi il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio dei Garanti ed il Presidente del Consiglio di Gestione sono nominati dall'Università Luigi Bocconi in qualità di Ente Fondatore primario che grazie alla attività della propria Commissione Permanente su "Linee guida per le

valutazioni economiche” ha sviluppato e reso operativo il progetto di costituzione dell’OIV sulla base di criteri e standard allineati alla migliore esperienza internazionale.

Sono nominati nell’atto costitutivo i sette membri del Consiglio dei Garanti designati dagli enti Fondatori ai sensi dell’art. 9 ed i tre membri effettivi del Collegio dei Revisori nonché il Presidente del Consiglio dei Garanti.